

IPOTESI DI VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 febbraio 1997, in Trento, tra l'Autostrada del Brennero SpA - rappresentata dal Direttore Generale Gianni Caproni e dal Dirigente del Settore Personale ed Organizzazione dr. Luigi D'Alessio - e la Commissione del Personale CGIL CISL UIL - coordinata dai Segretari signori Renzo Borgogno, per la CGIL, assistito dal Segretario Regionale CGIL Sergio Mattivi, Primo Sartori per la CISL e Ruggero Leorato per la UIL, - si è proceduto, in applicazione dell'art. 42 del vigente CCNL, alla valutazione congiunta dei recuperi di efficienza e produttività, concretamente realizzati in ambito aziendale negli ultimi anni e che continuano e continueranno a produrre i loro effetti, recuperi derivanti dal blocco degli organici di esazione (in essere dal 1994), dalla ristrutturazione dell'ex assistenza al traffico (ora CAT), dai centri di manutenzione (ora CSA), dalla riorganizzazione degli uffici della Direzione Tecnica con effettuazione diretta delle progettazioni.

Atteso quanto sopra, fermo restando:

- che la presente Ipotesi di Verbale di Accordo è subordinata dall'approvazione dell'organo statutario della Società, dalle Assemblee dei lavoratori o tramite referendum fra tutti i dipendenti;
- che vengono rinviati a successivi incontri da effettuarsi nei tempi più brevi possibili, e comunque entro la fine del corrente anno, problemi riguardanti la riorganizzazione del settore esazione, per l'imminente introduzione degli automatismi (Telepedaggio), la rivisitazione dell'istituto della reperibilità e del part-time,

le parti concordano i seguenti aumenti retributivi, omogenei e coerenti al rispetto del quadro complessivo anzidetto, che vanno ad incrementare il superminimo aziendale ed il Fondo integrativo di previdenza.

Luigi D'Alessio
Primo Sartori
Ruggero Leorato

Renzo Borgogno
Sergio Mattivi

1. Il superminimo aziendale in atto viene incrementato dal 1° gennaio 1997 per un importo mensile pari a lire 150.000 e dal 1° gennaio 1998 per un importo mensile pari ad ulteriori lire 140.000. I suddetti importi si intendono riferiti al 4° livello e riparametrati sulla base della scala parametrica prevista dal vigente CCNL.
2. Le attuali quote del Fondo integrativo di previdenza, ora previste nella misura dello 0,75%, 1% ed 1,50% in base alle classi di età, vengono unificate nella misura unica del 2%. La quota a carico del lavoratore verrà definita secondo le disposizioni vigenti e più favorevoli al lavoratore.
3. Le parti si danno atto che con la presente ipotesi di Verbale di Accordo si è data integrale applicazione a quanto previsto dall'art. 42 del vigente CCNL per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 e quindi avrà efficacia dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000.

Letto, firmato e sottoscritto.

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]